

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA CENTRALE

Approvato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 66 del 03/10/2022

Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale



Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

C.F. 94164020367 - Part. IVA 03435780360

tel 059209311 - cell 3485219711 - fax 059209803

protocollo@pec.parchiemiliacentrale.it

<http://www.parchiemiliacentrale.it>

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL PERSONALE DI VIGILANZA DELL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA' EMILIA CENTRALE

INDICE

- **Art. 1: Campo di applicazione**
- **Art. 2: Tipologia e numero delle armi e strumenti atti alla difesa in dotazione**
- **Art. 3: Assegnazione dell'arma**
- **Art. 4: Custodia dell'arma**
- **Art. 5: Porto dell'arma**
- **Art. 6: Modalità di porto dell'arma**
- **Art. 7: Ritiro cautelare dell'arma**
- **Art. 8: Servizi di collegamento e di rappresentanza**
- **Art. 9: Registri**
- **Art. 10: Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza**
- **Art. 11: Doveri dell'operatore di vigilanza**
- **Art. 12: Addestramento**
- **Art. 13: Servizi svolti senza arma**
- **Art. 14: Accertamento dell'idoneità fisico-psichica ed attitudinale**
- **Art. 15: Disposizioni transitorie finali**
- **Art. 16 - Pubblicità del regolamento**

Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Servizio Vigilanza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale con funzioni di sorveglianza territoriale ai sensi dell'art. 55 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 2 - Tipologia e numero delle armi e strumenti atti alla difesa in dotazione

Gli appartenenti al Servizio Vigilanza dell'Ente che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, ai sensi della Legge n. 65/86, in conformità con il Decreto del Ministero degli Interni n. 145 del 4.3.1987, portano l'arma fornita dall'Amministrazione dell'Ente, adeguata per la difesa personale e per quanto previsto dagli artt. 52 e 53 C.P.

Le armi in dotazione sono armi corte da fianco di tipo semiautomatico o a rotazione scelte tra quelle iscritte nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo.

Il Servizio Vigilanza dell'Ente può inoltre disporre per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, ed in particolare per quanto attinente alle attività di gestione e controllo della fauna selvatica ai sensi degli artt.36 e 37 della Legge Regionale n.6/2005, delle seguenti armi di reparto:

- fucili semiautomatici,
- carabine "lancia siringhe" o "armi" per tele-narcosi,

Nel rispetto dei criteri sopra esposti, la tipologia delle armi potrà variare in relazione alle esigenze e alle innovazioni tecniche del settore,

Possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa come:

- spray urticanti OC con erogazioni nebulizzanti,
- armi comuni ad impulso elettrico. Le armi comuni ad impulso elettrico potranno costituire dotazione di reparto e la loro assegnazione dovrà essere preceduta da un periodo di sperimentazione favorevolmente conclusosi, nel rispetto delle modalità indicate dall'art.19 DL 4 ottobre 2018 n.113.

Il numero complessivo delle armi con il relativo munizionamento in dotazione al Servizio Vigilanza equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza maggiorato di un'arma quale dotazione di riserva.

Il numero delle armi è stabilito con provvedimento del Presidente e comunicato al Prefetto.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

Gli appartenenti al Servizio Vigilanza dell'Ente ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

L'arma viene assegnata una volta superato il primo previsto addestramento al tiro e maneggio. L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6, lettera a), del D.M.I. 4 marzo 1987 n.145 e successive modificazioni, a titolo di detenzione e di uso e l'Ente rimane l'unico e legittimo proprietario.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Presidente pro-tempore, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, per un periodo determinato, provvedendo annualmente alla sua revisione. I provvedimenti di assegnazione sono

comunicati al prefetto. Del provvedimento che assegna l'arma in via continuativa, è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto o in altro documento rilasciato dal presidente che l'addetto stesso deve sempre avere al seguito.

L'arma deve essere portata completa di caricatore e relativo munizionamento; durante il servizio non possono essere portate armi diverse da quelle assegnate. L'arma d'ordinanza è dotazione personale e deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Responsabile del Servizio, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente, o suo delegato, riveste le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni e di custode di quelle non assegnate. L'operatore di vigilanza cui sia stata assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa e delle munizioni;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
- applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma stessa;
- segnalare per iscritto ogni colpo esploso dalle armi in dotazione al Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di cui all'articolo successivo.

Art. 4 - Custodia dell'arma

Non essendo istituita l'armeria presso l'Ente, in quanto trattasi di custodire armi in numero inferiore a quindici e munizioni in numero non superiore a duemila cartucce, la custodia dell'arma al di fuori dei periodi in cui il consegnatario presta servizio è affidata al medesimo, che dovrà pertanto provvedere ad assumere le necessarie precauzioni in relazione alla sua detenzione presso il proprio domicilio, sollevando l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dalla custodia dell'arma stessa e del relativo munizionamento.

L'arma dovrà essere immediatamente restituita all'Ente qualora dovesse venir meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.

Art. 5 - Porto dell'arma

L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio di competenza dell'Ente. E' altresì consentito il trasporto dell'arma dalle sedi operative dell'Ente ai territori protetti e da un'area protetta all'altra, ancorché fuori dei confini giurisdizionali dell'Ente e viceversa.

Art. 6 - Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente può assegnare in dotazione agli addetti, in relazione alle esigenze di servizio, gli strumenti di coazione fisica e gli strumenti di autotutela consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

È tassativamente vietato agli appartenenti al Servizio Vigilanza dell'Ente alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di

autotutela diversi da quelli assegnati. Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalità stabilite dal Responsabile del Servizio ed illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.

Art. 7 - Ritiro cautelare dell'arma

Il Presidente pro-tempore o il Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando:

- siano venuti meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della qualifica di agenti di P.S.;
- l'operatore non abbia superato le prove di tiro o maneggio;
- siano accaduti fatti o l'operatore abbia tenuto comportamenti che rendano ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza dell'operatore stesso e/o di terze persone.

Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Responsabile del Servizio. Anche in questi casi è consentito portare l'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Il porto dell'arma in dotazione, fuori dall'ambito territoriale di competenza dell'Ente, è consentito unicamente nei seguenti casi:

1. servizi di collegamento tra le aree protette gestite dall'Ente;
2. in tutti i casi previsti dal punto b.9 dell'art. 4 della Legge 65/86 (casi di necessità dovuti alla flagranza di illeciti commessi nel territorio dell'Ente di appartenenza)
3. tragitto dalla propria abitazione al posto di lavoro e ritorno;
4. tragitto verso il poligono di tiro a segno per le giornate di addestramento;

Art. 9 - Registri

Presso l'Ente vengono istituiti i seguenti registri:

- Registro del materiale di armamento in dotazione all'Ente", in cui vengono caricate tutte le armi e le munizioni presenti presso l'Ente; il registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente;
- Registro delle operazioni di assegnazione ed affidamento delle armi in via temporanea o continuativa", in cui vengono annotate le assegnazioni individuali delle armi. Tale registro è vistato dall'Autorità di P.S. competente e dal Direttore dell'Ente.

Art. 10 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

Gli addetti alla vigilanza dell'Ente cui sia stata riconosciuta la qualifica di Pubblica Sicurezza che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 11 - Doveri dell'operatore di vigilanza

L'operatore di vigilanza assegnatario dell'arma deve:

- al momento della consegna, verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa;
- impedire la sottrazione anche temporanea da parte di chicchessia o per qualsivoglia motivazione;
- garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza volte a prevenire incidenti;
- evitare di fare un uso improprio dell'arma ricordando che l'impiego della stessa è consentito solo nei casi e nelle modalità previste dalla normativa in vigore;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro;
- segnalare al Responsabile del Servizio Vigilanza dell'Ente ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa.
- Astenersi dall'esibire l'arma sia con estranei che con colleghi;
- Evitare di tenere armi cariche;
- Nell'abitazione, tenere l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori;
- Evitare di lasciare l'arma incustodita anche se per brevissimi momenti e/o all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- Ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

Art. 12 - Addestramento

Gli addetti al Servizio Vigilanza che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati, come prescritti all'rt.18/1°c. D.M. 145/87 e art.1/1° c. L.286/81.

Gli agenti svolgeranno le esercitazioni prescritte presso il Poligono indicato dall'Amministrazione dell'Ente. Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dall'ambito territoriale di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa. Quando non sia ottenuta l'idoneità di cui al comma precedente, l'assegnazione dell'arma viene sospesa con provvedimento del Presidente comunicato al Prefetto. L'arma può essere di nuovo assegnata solamente quando, ripetuto il corso di lezioni previsto, l'agente venga ritenuto idoneo.

L'iscrizione alla sezione di Tiro a Segno Nazionale è obbligatoria per tutti gli addetti cui sia stata riconosciuta la qualità di agente di Pubblica Sicurezza.

Art. 13 - Servizi svolti senza arma

Il personale di vigilanza privo di qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, sia perché non conseguita o perché sospesa o revocata, può svolgere, anche nel periodo notturno e ad eccezione di quelle strettamente di pubblica sicurezza, qualsiasi funzione attribuita alla competenza degli operatori del Servizio Vigilanza dell'Ente dall'ordinamento vigente, con particolare riferimento alle funzioni proprie delle guardiaparco, così come definite all'art. 55 della Legge Regionale 17 Febbraio 2005, n.6.

Art. 14 - Accertamento dell' idoneità fisico-psichica ed attitudinale

Nel corso del rapporto d'impiego viene accertata l' idoneità fisica e psichica degli operatori di vigilanza rispetto all' idoneità a prestare servizio nel ruolo di appartenenza.

Allo scopo l'Ente effettua visite mediche e accertamenti sanitari secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme vigenti, che tengano conto degli incarichi svolti, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse o croniche.

Il giudizio di idoneità al servizio può essere chiesto dall'Ente nei confronti degli operatori di vigilanza rientrati in servizio dopo periodo di assenza per congedo straordinario, aspettativa per motivi di salute, riconoscimento d' infermità dipendente da causa di servizio e comunque in relazione a specifiche circostanze rilevabili d'ufficio dalle quali emerga la necessità o l'opportunità del suddetto giudizio.

Art. 15 - Disposizioni transitorie finali

Fino all'entrata in vigore del presente Regolamento e per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si fa riferimento al D.M. n. 145 del 04/03//1987 e alle altre norme che disciplinano l'uso e la detenzione delle armi.

Art. 16 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente dell'Ente. Copia del presente regolamento sarà affissa nei locali adibito ad ospitare il personale appartenente al Servizio Vigilanza, e sarà altresì consegnata a tutti gli operatori titolari della qualifica di Pubblica Sicurezza ed assegnatari dell'arma di servizio.

* * * * *